The Journal of Juristic Papyrology vol. LI (2021), pp. 41-65

Lucia C. Colella

RIEDIZIONE DEL VERBALE DI APERTURA DI TESTAMENTO LATINO CONSERVATO IN P. BEROL. INV. 7124 = CHLA X 412*

IL TESTO EDITO NEL PRESENTE ARTICOLO si annovera tra i pochi casi certi di verbali di apertura di testamento scritti in latino su papiro¹. L'ampio frammento restituisce una copia del testamento di M. Sempronius Priscus, riprodotta nel verbale di apertura; il testamento fu confezio-

*La ricerca che ha portato a tali risultati è stata finanziata dallo European Research Council (ERC) all'interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 (Grant agreement n° 636983), ERC-PLATINUM Project, Università degli Studi di Napoli «Federico II», al cui team va la mia gratitudine per la proficua discussione sul documento. La presente riedizione si fonda su un'ispezione dell'originale da me condotta a gennaio 2020 grazie alla disponibilità di M. Gerhardt, che qui ringrazio per essere rimasto a disposizione anche dopo la mia visita alla collezione berlinese. Un sentito ringraziamento va al revisore anonimo, che ha contribuito a migliorare il presente contributo, nonché agli organizzatori e ai partecipanti delle Jornadas de Papyrología 9.6 (in particolare a J.-L. Alonso e J. Urbanik per le loro utili osservazioni), nel cui contesto ho presentato una sintesi di questo lavoro il 21 settembre 2020. L'immagine del papiro è disponibile in rete nel database Berl-Pap: https://berlpap.smb.museum/record/?result=2&Alle=7124 (ultima consultazione: luglio 2021).

Oltre a questo papiro e a *P. Diog.* 10 (Arsinoe, 3 giugno 211) = *P. Coll. Youtie* I 64 = *CbLA* XLVII 1403, vd. ora anche P. CtYBR inv. 4669, da me edito in *Tyche* 33 (2018), pp. 55–60. Sugli altri testamenti antecedenti la costituzione di Alessandro Severo, considerati copie inserite nei protocolli di apertura, vd. in part. L. MIGLIARDI ZINGALE, «Note a nuovi documenti testamentari romani», *Anagennesis* 2 (1982), pp. 109–129, in part. pp. 112 n. 9 e 123.

nato il 23 marzo 131 e aperto il 26 dicembre dello stesso anno. Il papiro è stato già oggetto dell'attenzione di diversi studiosi, che ne hanno fornito un'edizione o si sono basati su edizioni precedenti per indagini paleografiche o giuridiche². Una nuova ispezione dell'originale, tuttavia, ha consentito di fare diversi progressi nella lettura del documento, di cui si dà conto in questo contributo³. Si riassumono di seguito gli elementi più significativi, rimandando al commento analitico una discussione più dettagliata.

² = TM 69914. Il documento è stato edito da S. de Ricci, «Un papyrus latin inédit», Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 58/6 (1914), pp. 524-533; G. Castelli, «Un testamento romano dell'anno 131 d.C.», [in:] Studi della scuola Papirologica, Milano 1917, pp. 80-94 (= IDEM, Scritti giuridici, Milano 1923, pp. 221 ss.; le sue proposte di lettura, pur talvolta degne di considerazione, sono congetturali, poiché lo studioso afferma di non aver visto il papiro né in originale né in riproduzione fotografica); J. MAL-LON, R. MARICHAL & Ch. PERRAT, L'écriture latine de la capitale romaine à la minuscule: 54 planches reproduisant 85 documents originaux, Paris 1939, num. 23; M. AMELOTTI, Il testamento romano attraverso la prassi documentale [= Studi e testi di papirologia 1], Firenze 1966, p. 259 num. 6; R. Marichal in ChLA X 412 (1979); cf. ChLA XLVIII 412. Il testo del documento si trova riprodotto (secondo precedenti edizioni) in corpora e sillogi di diversa natura: R. CAVENAILE in CPL 220 (1958); V. GIUFFRÈ, Documenti testamentari romani, Milano 1974, pp. 27-28 num. 9; L. MIGLIARDI ZINGALE, I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo, 3ª ed., Torino 1997, pp. 22-25 num. 3 (= BL IX 57); M. Nowak, Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 23], Varsavia 2015, pp. 347-349. Si menzionano qui, inoltre, altri studi in cui sono state avanzate nuove proposte di lettura per singoli punti del testo: P. M. MEYER, «III. Römischrechtliche Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek», Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 35 (1918), pp. 81-104, in part. p. 84 n. 2; IDEM in P. Hamb. I, p. 233; U. WILCKEN, «II. Referate», Archiv für Papyrusforschung 6 (1920), p. 439; S. Daris, «Spigolature documentarie 1-7», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 62 (1986), pp. 93-99, in part. p. 96.

³ La riedizione verrà pubblicata, munita di apparati paleografico e critico, nel *Corpus of Latin Texts on Papyrus* (*CLTP**). Data l'importanza del testo, si è scelto in questa sede di corredare la restituzione testuale di una più ampia introduzione e di un commento analitico – non previsto nel format del *CLTP** – in cui verranno discussi i punti più significativi. Il commento prende in esame soprattutto le divergenze dall'edizione più recente (R. Marichal in *ChLA* X 412), posta qui a fronte; per un resoconto completo delle lezioni degli altri editori si rimanda all'apparato della scheda nel *CLTP**.

Arsinoe? 26,5 x 29,5 cm 26 dicembre 131

Del papiro, scritto sul *recto* lungo le fibre e bianco sul *verso*, si conservano due colonne di scrittura, rispettivamente di cm 16,5 e cm 9. L'ampiezza sensibilmente inferiore dell'ultima colonna risulta ancor più considerevole se si osserva che la prima è mutila a sinistra (per una simile disparità cf. *BGU* VII 1655, col. IV [Philadelphia, 3 giugno 169]). Il testo preservato, pressoché completo nella parte finale (col. II), è invece mutilo all'inizio e lascia ipotizzare che un'ulteriore colonna sia andata perduta sulla sinistra. Sono visibili due *kolleseis*, rispettivamente a cm 4,2 e 20,7 dal margine sinistro.

La scrittura latina è una corsiva antica vergata da mano esperta in inchiostro nero; l'interpunzione è frequente ma irregolare⁴. Essa presenta un gusto piuttosto accentuato per il prolungamento dei tratti obliqui in alto (di a, m, n verso sinistra e, soprattutto, di f, s verso destra) e in basso (l, r), nonché dei tratti orizzontali in fine di rigo. L'altezza delle lettere subisce talvolta variazioni piuttosto evidenti, come si vede in particolare dal confronto tra i righi 11 e 12 della colonna I. Le legature non sono deformanti e occorrono di frequente con e, r, s, t⁵; tra le abbreviazioni, si notano quelle formulari d(o) l(ego), col. I r. 7, e d(olo) $\overline{m}(alo)$, col. I r. 21, dove d lega a partire dal prolungamento del tratto finale dell'occhiello⁶. Si notano diverse varianti grafiche di singole lettere: d (con asta inclinata a sinistra e forma simile a delta in dr(achmas), col. I r. 23, altrove con asta lunga lievemente inclinata a destra e occhiello chiuso o semichiuso); e (in due o tre tempi, col tratto orizzontale vergato a partire dal centro del corpo, o in un tempo solo, nella forma «forcuta»); m (angolare in tre o quattro

⁴ Cursive bureaucratique nella definizione di Marichal (ChLA X, p. 23). L'interpunzione irregolare è comune nei documenti latini coevi: vd. e.g. R. Ast, «The hand of P. Mich. III 165 and P. Bagnall 3», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 190 (2004), pp. 231–233, in part. p. 233 (per i manoscritti librari vd. S. Ammirati, Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche, Pisa – Roma 2015, p. 43).

⁵ Vd. G. CENCETTI, *Note paleografiche sulla scrittura dei papiri latini dal I al III secolo*, Bologna 1950, «Appendice», con prospetto a p. 104.

 $^{^6}$ L'ultima abbreviazione è resa come $o\bar{m}$ in Cencetti, *Note paleografiche* (cit. n. 5), p. 104, conformemente alle prime edizioni.

tempi, con i tratti obliqui sporgenti in alto verso sinistra, oppure nella variante più corsiva, con primo tratto verticale dalla cui base parte la prima curva⁷); *n* (in tre tempi, con il tratto obliquo sporgente in alto verso sinistra come m, oppure con il secondo e il terzo tratto uniti in una curva sollevata sul rigo); u (in due tratti, uno curvo all'angolo inferiore sinistro e l'altro verticale, in genere legati, oppure in un unico tratto curvo o angolare); l e r, infine, possono scendere o meno sotto il rigo di base. Si può osservare, inoltre, che la scrittura diviene più posata e si ha una lieve riduzione dello spazio tra le lettere da col. I r. 23 a col. II r. 7, dove l non scende sotto il rigo di base, m e n hanno in genere la forma più angolosa e calligrafica (eccezion fatta per m in fine di rigo e in M(arcus), col. I r. 29); altrove questa morfologia caratterizza n in più occorrenze, mentre m solo in col. I r. 2. In quest'ultima sezione la grafia è simile a P. Mich. VII 442 recto (Caesarea, Maur., seconda metà del II sec.), nonché alla scriptura exterior a inchiostro di BGU VII 1690, una dichiarazione di nascita su tavoletta da Philadelphia, datata esattamente allo stesso giorno dello stesso anno del presente papiro.

Nella prima parte del testo superstite si conservano disposizioni patrimoniali (lasciti fondiari, col. I rr. 1–6; capi di vestiario dati in legato *aequis partibus*, rr. 7–10). Seguono la cosiddetta clausola funeraria (rr. 10–11) e altre disposizioni fedecommissarie, con la menzione di Diodora e Longinia come *aneglogistae* (ossia esenti da rendicontazione⁸, r. 13), l'incerta nomina di un *procurator* e disposizioni concernenti *pupillae* (rr. 14–17), una multa per chi eventualmente agisse contro il testamento (rr. 22–23) e la proibizione a una certa Thaisas di avvicinarsi al corpo e di avere *negotia* con le figlie del

 $^{^7}$ Cf. E. Casamassima & E. Staraz, «Varianti e cambio grafico nella scrittura dei papiri. Note paleografiche», *Scrittura e civiltà* i (1977), pp. 9–99, in part. p. 44; vd. p. 46 n. 42 per la p occhiellata. La prima variante di m sopra citata non si trova riprodotta in Cencetti, *Note paleografiche* (cit. n. 5), p. 104.

⁸ Su questo punto vd. in particolare O. Montevecchi, «ANEKΛΟΓΙΣΤΟΣ – ANEΠΙ-ΤΡΟΠΕΥΤΟΣ», Aegyptus 77 (1997), pp. 43–52, nonché de Ricci, «Un papyrus latin inédit» (cit. n. 2), p. 532; Castelli, «Un testamento romano» (cit. n. 2), pp. 84–85; R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 2^a ed., Varsavia 1955, p. 168 n. 59; Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), p. 35; Migliardi Zingale, I testamenti romani (cit. n. 2), p. 25. Cf. comm. al r. 13.

testatore (rr. 24–27)⁹. In chiusura dell'atto si trovano le clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* (col. I r. 29 – col. II r. 2), seguite dall'indicazione di luogo e data di confezione del testamento (col. II rr. 3–7), dalla sottoscrizione in greco del testatore (rr. 8–11) e dal protocollo di apertura (rr. 11–19). L'intestazione del tipo *M. Sempronius Priscus testamentum fecit* e la *beredis institutio*, nonché la prima parte delle disposizioni patrimoniali, dovevano trovarsi nella colonna totalmente perduta a sinistra.

Quanto all'identità del testatore e dei testimoni, è stato ipotizzato che M. Sempronius Priscus appartenesse all'ambiente militare; più precisamente egli, come i *reliqui signatores*, sarebbe da identificare con un veterano¹⁰. Ciò è verisimile, anche in considerazione della nutrita presenza di veterani a Karanis (da cui proviene anche il cosiddetto *antestatus* C. Longinius Priscus, se è giusta la sua identificazione con l'omonimo veterano menzionato in *BGU* II 581 [Karanis, 10 novembre 133] = *M. Chr.* 354; cf. comm. a col. II r. 2). Va qui precisato, tuttavia, che solo tre dei testimoni che riconoscono i propri sigilli in calce al verbale si definiscono veterani (vd. comm. a col. II r. 16). Champlin ha osservato che i nomi del *libripens*, M. Longinus Longus, e del cosiddetto *antestatus*, C. Longinus Priscus, potrebbero suggerire legami di parentela col testatore, una cui figlia sembra Longinia¹¹; un vincolo di parentela si può ipotizzare anche tra i due Iulius Saturninus che figurano tra i *reliqui signatores* (vd. comm. *ad locc.*).

⁹ Castelli, «Un testamento romano» (cit. n. 2), p. 86, evidenzia la somiglianza di questa clausola con quella con cui Dasumius nel suo testamento (*FIRA* III 48) proibiva a Hymnus, liberto ingrato, di attendere al culto del suo monumento funebre. E. Champlin, *Final Judgments. Duty and Emotion in Roman Wills, 200 B.C. – A.D. 250*, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1991, p. 16 n. 46, rimanda anche a *P. Lips.* I 29, 9 s. = *M. Chr.* 318 (Hermoupolis, 295).

¹⁰ Vd. Migliardi Zingale, *I testamenti romani* (cit. n. 2), p. 10; cf. per ulteriore bibliografia Champlin, *Final Judgements* (cit. n. 9), pp. 78–79. A favore dell'identificazione del testatore con un veterano anche Montevecchi, «ANEKΛΟΓΙΣΤΟΣ» (cit. n. 8), p. 51, che connette alla sua origine greco-egizia la nomina di Diodora e Longinia come *aneglogistae* (col. I r. 13). Altri individui di nome Sempronius Priscus sono attestati a Karanis tra la fine del I e il tardo II secolo: P.Mich. IX 554 (81–94); SB XXII 15704 (post 138); P.Mich. IV/1 224 (post 16 nov. 173). Non sappiamo se vi fossero legami di parentela, ma certamente non è possibile identificare alcuno dei tre col testatore, poiché il suo prenome è Marcus e non, come nei casi citati, Caius.

¹¹ Esempi in Champlin, *Final Judgments* (cit. n. 9), p. 79 n. 51. Lo studioso ipotizzava un legame anche tra i due Iulii sopraccitati (il *cognomen* del primo non era stato ancora letto)

A proposito dei beneficiari dei lasciti, sull'identità degli eredi non si può andare oltre le ipotesi, giacché l'istituzione di erede non ci è pervenuta. Si può, però, osservare che nella porzione di testo conservata si fa più volte riferimento a figlie (col. I rr. 7, 10, 15, 21, 26) del testatore, mentre tutt'altro che certa è la presenza di discendenti di sesso maschile: in col. I rr. 15 e 20 sembra farsi menzione di pupillae più che di pupilli (il femminile è certo nel secondo caso); l'integrazione al maschile tu[t]i sin[t] proposta da Marichal per col. I r. 17 è problematica da un punto di vista paleografico (vd. comm.). Inoltre, le quattro figlie appaiono beneficiarie di legati aequis partibus (col. I rr. 7 ss.) e sembra che a loro si riferisca il testatore quando afferma di volere e ordinare che non intentino controversie giudiziarie inter se (col. I r. 21: vd. comm.). È probabile, dunque, che il testatore avesse solo quattro figlie; in tal caso, esse potrebbero essere anche eredi, benché destinatarie di legati per vindicationem (d(o) l(ego), col. I r. 7) e non per praeceptionem¹². Si potrebbe ipotizzare che in loro favore siano le disposizioni sul lascito di appezzamenti fondiari all'inizio della col. I (vd. comm. al r. 3).

Quanto al patrimonio di M. Sempronius Priscus, nelle suddette disposizioni all'inizio della col. I si riconoscono i nomi di due villaggi dell'Arsinoite: uno, Magdola, leggibile con certezza in col. I r. 1, l'altro, Karanis, integrabile in col. I r. 4 sulla base della sua menzione come luogo di confezione del testamento (col. II r. 3). Se è giusta l'identificazione di Magdola con Medinet el-Nehas (vd. comm. *ad loc.*), la distanza dei due *vici*, rispettivamente a sud ovest e a nord del nòmo, può dare un'idea della distribuzione delle proprietà fondiarie del testatore.

Mentre il luogo di confezione del testamento è sicuramente Karanis, permangono delle incertezze sul luogo di apertura, menzionato in un

e Iulianus (col. I r. 18), e persino tra il *familiae emptor* M. Lucretius Clemens e l'ultimo testimone, C. Domitius Clemens. Sul cosiddetto *antestatus* vd. F. Terranova, «Sull'*antestatus* negli atti *per aes et libram*», *Iuris antiqui historia* 2 (2010), pp. 103–146, in part. pp. 131–135.

¹² Sull'attribuzione di legati agli eredi nella prassi vd. in part. *P. Oxy.* VI 907, *PSI* VI 696, XIII 1325, nonché il testamento di Gregorio di Nazianzo, con W. Kaiser, «D. 31, 34, 1 Mod. 10 resp.», [in:] Th. Finkenauer & A. J. B. Sirks (eds.), *Interpretationes iuris antiqui. Dankesgabe für Shigeo Nishimura*, Wiesbaden 2018, pp. 85–134, in part. pp. 94–99.

punto di difficile lettura. Poiché, però, si afferma che il testamento è stato aperto e letto nel $Ka\iota\sigma\acute{a}\rho\epsilon\iota\omicron\nu$, davanti alla statio vicesimae hereditatum, ci si aspetta che si tratti del $Ka\iota\sigma\acute{a}\rho\epsilon\iota\omicron\nu$ di Arsinoe (vd. comm. a col. II r. 13).

I testimoni sono tutti appartenenti all'ambiente militare. Significativa è la presenza, oltre che di soldati e veterani attestati a Karanis negli stessi anni, di M. Lucretius Clemens (nel ruolo di *familiae emptor*), la cui famiglia risulta stanziata a Philadelphia: come nel caso del testamento di C. Longinus Castor, la provenienza dei testimoni attesta l'esistenza di legami tra le comunità di veterani di Karanis e di Philadelphia.

Quanto allo scrivente, infine, il testamento appare copiato dalla stessa mano che ha vergato le formule del protocollo di apertura – con esecuzione più rapida – e le sottoscrizioni dei testimoni; la medesima mano ha ricopiato, con buona padronanza, anche la sottoscrizione del testatore in greco¹³. Dal punto di vista linguistico, peraltro, si nota l'inserimento nel testo latino di parole greche più o meno adattate alla fono-morfologia della lingua di destinazione, che occorrono qui (tranne aneglogistas) per la prima volta: tritum, col. I r. 1; calamiae, col. I r. 2; aneglogistas, col. I r. 13; Ellenio, col. II r. 7. Se il caso di aneglogistas si può spiegare con l'assenza di un termine equivalente in latino, gli altri sono probabilmente da ricondurre a fenomeni di interferenza¹⁴. Le forme septe (col. I r. 1) e statione (col. II r. 13) per septem e stationem sono da ricondurre probabilmente alla caduta di -m finale piuttosto che ad abbreviazioni¹⁵.

Per facilitare al lettore il confronto con l'ultima edizione del documento (*ChLA* X + XLVIII 412), se ne riproduce la trascrizione a fronte della nuova edizione qui proposta.

¹³ Sull'attribuzione della sottoscrizione al testatore vd. Amelotti, *II testamento romano* (cit. n. 2), p. 35 n. 4. Si noti che la natura allografa della sottoscrizione non è segnalata in questo documento, a differenza di *P. Diog.* 10, 17: $\vec{a}(ντίγραφον)$ $\hat{ν}πογρ(αφη̂s)$.

¹⁴ Cf. in particolare *ChLA* IV 249 con l'analisi di M. Leitwo & H. Halla-ано, «A marriage contract: aspects of Latin-Greek language contact», *Mnemosyne* 55 (2002), pp. 560–580.

¹⁵ J. N. Adams, *Social Variation and the Latin Language*, Cambridge 2013, pp. 128–132; E. Dickey, "The Greek and Latin languages in the papyri", [in:] R. S. Bagnall (ed.), *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford 2009, p. 162.

ChLA X (+ XLVIII) 412

col. I

] Magdola iugera frl] septesemi statio m
] gaumu . a . []ua calami a scrin
] iugera CC a[]b sm[] rum matrimonium
4] [] particulam quae șt
] eter[] leius · aut domuculas
	l lnol lnaeum a me per hoc testamentum
] [fili]abus meis quattuor · DL aequis parti
8] Diodora et Longinia · quae sunt
]
	fil]iabus meis et uit s et un ota omnia · ut ea Diodora ·
	cc() · qu[o]d uolo efferri et sepeliri more
12] g quas uolo Diodoram et Longiniam
] [Diodoram] et Longiniam aneglogistas esse [d]e rebus
] mei procuratorem
] pupill[o]rum Ḥeraidos et [] amyfaos
16] s he tuas sibi auferas
] [] etsi fuerint suae tutelae tu[t]i sin[t]
] [] tione sublata Iuliano quidem is ·
] [Diodora] et Longinia · post · centum dies ·
20] [] icas · erepta · sunt [] pupillae
] meis $\overline{\mathrm{DM}}$ non en terra [u]el in mare
] contra hoc testamentum facere [q]uod si quis
] []ibus suis · singulis dr(achmas) · mille Thaisan
24	
	uolo] et iubeo eam non peruenire corpori meo
] neque habere nullum negotium cum · filias
	litus actio erit una · ex · filiabus meis antequam
28] quam su [] e fuerit iubeo omnem ·
20	luenire [] d(olus) · m(alus) · ab(esto) · f(amiliam) ·
	p(ecuniam)q(ue) t(estamenti) · f(aciendi) · c(ausa) · e(mit) f(iduciarius) M(arcus) Lucretius

Riedizione di P. Berol. inv. 7124

col. I¹⁶

	[circa vi]cum Magdolon iugera fru[m]ent[a]ria septe semis tritum
	[] m [i]ugerum unum [] ua calamiae circa ·
	[vicum] r ia iugera dua et sem[is] rum matrimonium
4	[] [] niu[] . u [.] vico Car[anide] particulam qua · est
	[] ol [] eter[]l[] ei s · aut domuculas
	[][] .no[] .si[n]e d(olo) m(alo) a me per hoc testamentum
	[] [] i [] .f[i]liabus meis quattuor · d(o) l(ego) aequis parti-
8	[bus]u[][.]idefi[.] Diodora et Longinia · quae sunt
	[] quam [] lill] clam et sarcinas et vestem et quae habe
	[] f[ili]abus meis et uit s et iun tota omnia · ut ea Diodora ·
	[] cuṛaṃ corp[o]ris m[ei] qu[o]d volo efferri et sepeliri more
12	[] iniuria[] [] c quas volo Diodoram [i]et Longiniam
	[]s. Vollo et i]ubeo autem Dilodo]ram et Longiniam aneglogistas esse de rebus
	[]s se r []r]r Procuratorem
	[] fil[ia]bu[s] pupillarum Ḥeraidos et [T]ḥamysṭas
16	[] b [] șe eseș r .[.] țuos sibi auferat
	[] quas[etsi fuerint suae tutelae tu si
	[][][.].tione sublata Iuliano quidem is ·
	[][Diodora] et Longinia · post · centum dies ·
20	[].[.][]cas · eṛepta · sunt cum [e]sse[n]ṭ pupillae
	[] Volo et iu[beo fi]lias meas d(olo) \overline{m} (alo) \cdot non inter se litigare
	[] 1 a [] contra hoc testamentum facere quod si quis
	[] ru []ibus suis · singulis dr(achmas) · mille. Thaisan
24	[]em[] a [] quae mihi molesta sit, · quam · propter ·
	[vo]llo] et iubeo eam non pervenire corpori meo
	[] neque habere nullum negotium cum · filias
	[]itus actio erit una · ex · filiabus meis antequam
28	[]equam suale tu]țelae fuerit iubeo omnem ·
	[]venire. [H(uic) \cdot t(estamento) \cdot] d(olus) \cdot m(alus) \cdot ab(esto).
	F(amiliam) · p(ecuniam)q(ue) t(estamenti) · f(aciendi) · c(ausa) · e(mit) f(iduciarius) M. Lucretius

 $^{^{16}\,\}mathrm{Si}$ è preferita una numerazione dei righi discontinua tra le due colonne per agevolare il confronto con le precedenti edizioni, che adottavano questo sistema.

col. II

```
Clemens (sestertio) n(ummo) (uno) lib(ripende) · M(arco) · Longino Longo
    [ ] · ante[s]t(atus) · C(aium) · Longinum Priscum
    [ ] f(actum) · Arsinoite uico Car[anid]e
    X · K(alendas) · April(es) · Ser(uio) · Octauio Lae[n]a P[o]nti-
    ano M(arco) Antonio Rufino co(n)s(ulibus) anno XV Imp(eratoris)
    Caesaris Traian[i] Hadriani Aug(usti)
    mense Ellenio Phamenot die XXVII
    Μάρκος Σεμπρώνιος Πρεῖσκος
    ἀντεβαλόμ[ην τ] ἡν διαθήκην καὶ
    έπανεγνώσθη μοι καθώς πρό-
     κειται Ape[r]t(um) et recitat(um) / in Caesario
    reo ante statione(m) \cdot XX \cdot He(reditatium)
12
    [in Arsino[e]] ` . . . . ui[ ]' [e]isdem co(n)s(ulibus) anno XVI Imp(eratoris)
    Caesaris Tra[ia]ni Hadriani Aur(usti)
    me[ns]e C[h]oiac die xxx [pa]
    ....ig [C(aius)] Iulius Sat ..... uet(eranus) adg(novi)
16
    C(aius) Ualerius [ ] uet(eranus) adg(novi)
    C(aius) · Iulius S[a]tu[r]ninus uet(eranus) adg(novi)
    C(aius) · Domitius Clemens uet(eranus) adg(novi)
```

II 16–19: adg(novi) ChLA XLVIII 412; rog(atus) ChLA X 412

[... intorno al] villaggio di Magdola iugeri 7 ½ ⅓ di terra coltivata a frumento ... iugero 1 ... di canneto intorno [al villaggio di ...] iugeri 2 ½ ... matrimonio ... nel villaggio di Karanis un piccolo appezzamento che è ... o piccole case ... senza il malvagio dolo da me attraverso questo testamento ... alle mie quattro figlie do in legato in parti uguali ... Diodora e Longinia, le quali sono ... e mobilio e vestiario e quanto possiedo (?) ... alle mie figlie e ... tutte queste cose affinché Diodora ... [affido a ...] la cura del mio corpo, che voglio sia trasportato e seppellito secondo il costume ... ingiuria (?) ... le quali voglio che Diodora e Longinia ... Voglio e ordino poi che Diodora e Longinia siano esenti da rendiconti sui beni ... mio. [Nomino ...] come procurator ... alle figlie (?) ... delle pupillae Herais e Tamystha ... [nel caso in cui? ...] prendesse per sé ... le quali ... anche se fossero suae tutelae ... Iulianus ... [Diodora]

col. II

Clemens (sestertio) n(ummo) Ī lib(ripende) · M. · Longino Ļongo [] . · ante[s]ṭ(atus) · C. · Longinum Priscum. [Te]st(amentum) f(actum) · Arsinoite vico Car[anid]e

- 4 X.· K(alendas) · April(es) Ser. · Octavio Lae[n]a P[o]ntiano M. Antonio Rufino co(n)s(ulibus) anno XV Imp(eratoris) Caesaris Traian[i] Hadriani Aug(usti) mense Ellenio Phamenot die XXVII.
- 8 Μάρκος Σεμπρώνιος Πρεῖσκος ἀντεβαλόμ[ην τ]ὴν διαθήκην καὶ ἐπανεγνώσθη μοι καθὼς πρόκιται. vac. Ape[r]t(um) et recitat(um) in Caesareo
- 12 a . . . eo ante statione · XX · he(reditatum)

 [in Antino[]] ` u [] ´ [e]isdem co(n)s(ulibus) anno XVI Imp(eratoris)

 Caesaris Tra[ia]ni Hadriani Aug(usti)

 me[n]se Choeac die XXX [pa] `pr´ae-
- 16 șen(tibus) · sig(natoribus) [·] Iulius Sațurneinuș adg(novi).
 - C. · Valeriu[s] Pudens vet(eranus) adg(novi).
 - C. · Iulius Saturninus vet(eranus) adg(novi).
 - C. · Domitius Clemens vet(eranus) adg(novi).

e Longinia dopo cento giorni ... sono stati sottratti essendo (?) le pupillae ... Voglio e ordino che le mie figlie non contendano tra di loro in un processo con il malvagio dolo ... [se qualcuno dovesse?] agire contro questo testamento, cosa che se qualcuno ... coi/dai suoi singoli ... dracme mille. Thaisas ... che mi sia stata molesta, per ... voglio e ordino che ella non si avvicini al mio corpo ... e che non abbia alcun affare con le mie figlie (?) ... [in caso contrario?] sarà intentata un'azione giudiziaria ... da parte delle (oppure: una delle) mie figlie, prima che ... e prima che diventi suae tutelae (?) ... ordino che tutto ... venga (?). Da questo testamento stia lontano il malvagio dolo. M. Lucretius Clemens come fiduciario ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio, con M. Longinus Longus come portatore di bilancia, avendo convocato C. Longinus Priscus come primo testimone. Il testamento è stato redatto

nell'Arsinoite, nel villaggio di Karanis, il decimo giorno prima delle calende di aprile, sotto il consolato di Ser. Octavius Laena e M. Antonius Rufinus, nel quindicesimo anno dell'imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, nel mese greco di Phamenot, il giorno 27.

Io, M. Sempronius Priscus, ho collazionato il testamento e l'ho riconosciuto così come è scritto sopra.

Aperto e letto nel Cesareo ... davanti alla statio vicesimae hereditatum ... [ad Antinoe (?)] ..., nello stesso anno consolare, nel sedicesimo anno dell'imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, nel mese di Choiac, il giorno 30, alla presenza dei signatores. Io, ... Iulius Saturninus, ho riconosciuto (il mio sigillo). Io, C. Valerius Pudens, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo). Io, C. Iulius Saturninus, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo). Io, C. Domitius Clemens, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo).

Col. I

1. circa vi]cum Magdolon: Cf. rr. 2–3. Per l'espressione circa vicum, equivalente del greco $\pi\epsilon\rho \hat{i}$ τὴν κώμην, vd. in part. il testamento conservato su tavoletta in BGU VII 1696, tab. B, 4 e 7 = CPL 224 (Philadelphia, II sec.); cf. FIRA III 51, dove l'espressione $\pi\epsilon\rho \hat{i}$ + toponimo contenuta nel testamento di Aur. Hermogenes alias Eudaimon (P. Oxy. VI 907 = M. Chr. 317 [Oxyrhynchus, 276]) viene tradotta prope vicum. Magdola, toponimo diffuso in Egitto, è verisimilmente da identificare con Medinet el-Nehas (TM_Geo 1284); per altri villaggi dell'Arsinoite vd. TM_Geo 1285–6 e 1288. La forma Magdolon sembra qui preferibile a Magdola, letta dai precedenti editori, ma è attestata in greco un'unica volta in riferimento questo villaggio: BGU I 328 (Arsinoites, post 138/9), col. II rr. 12 e 21.

iugera fru[m]ent[a]ria: L'espressione ricorre in diversi documenti testamentari, sia in latino (P. Diog. 10, rr. 6–7) sia nell'equivalente greco ἄρουραι σιτικαί (II sec.: BGU I 326, r. 18; VII 1655, rr. 1–5, 8; P. Select 14, rr. 10 e 16; PSI XIII 1325, r. 31; III sec.: P. Oxy. VI 907, rr. 8, 9, 11, 13, 18, 24; probabilmente P. Oxy. XXII 2348, col. I r. 10). Si noti che nella traduzione latina fornita in FIRA III 51 l'espressione era resa con aruras frumentarias. Sull'equivalenza approssimativa di iugeri e arure vd. il comm. a P. Diog. 10, r. 6.

septe semis tritum: Per la e di semis vd. eter[, col. I r. 5. La nuova lettura mostra che, come ci si aspetta, all'unità di misura seguiva l'indicazione del numerale, qui espresso sempre per esteso in lettere anziché in cifre. L'espressione è interessante, oltre che per la caduta di m finale di septem (per cui vd. introd.), anche perché

questa è la prima occorrenza di *tritum* come resa latina di $\tau \rho i \tau \sigma v$ (scil. $\mu \epsilon \rho \sigma s$) piuttosto che come forma derivata da *tero*; per fenomeni analoghi cf. introd. Per altre menzioni di proprietà fondiarie nei testamenti su papiro vd. Champlin, *Final Judgements* (cit. n. 9), p. 53 n. 43.

2.] m: vel a.

calamiae: Le tracce dell'ultima lettera appaiono meglio compatibili con e che con s (vd. la lettura scrin di Mallon, Marichal & Perrat, L'écriture latine [cit. n. 2], num. 23, seguiti dai successivi editori), poiché si vedono i resti di un tratto orizzontale alla base. Considerata l'occorrenza dell'espressione iugera frumentaria (col. I r. 1) e di altre parole di mutuazione greca (vd. introd.), la lettura calamiae può essere ricondotta alla frequente espressione ἄρουραι καλαμείαs, equivalente ad ἄρουραι ἀπὸ καλάμηs (vd., però, calamus in OLD e ThLL s.v.; cf. J. N. Adams, Bilingualism and the Latin Language, Cambridge 2003, p. 519, sul latino harundo, usato per tradurre κάλαμος in in P. Tebt. II 686 fr. b recto, r. 15). Per espressioni greche traslitterate in latino denotanti categorie fondiarie o tipologie di terreni coltivati vd. ex ypologo in P. Mich. VII 453 (Arsinoites?, II sec.), r. 2 = ChLA V 289 e catoecicas, amm[inas, a]mpelitis in ChLA IV 249 (Philadelphia, II sec.), sul quale vd. Adams, Bilingualism (cit. supra), pp. 306 e 623–628, e Leitwo & Halla-aho, A marriage contract (cit. n. 14).

3. iugera dua et sem[is: Prima di questa espressione le tracce non sembrano suggerire la lettura frumentaria. Per la forma dua vd. e.g. ChLA IV 249, int. 6 e ChLA XLIV 1300 recto, 11, un documento del II secolo in cui va ora riconosciuto un frammento di testamento, come dimostrerà la sua riedizione nel CLTP*.

] rum matrimonium: Il frammento contenente la coda di r va leggermente spostato verso sinistra e ruotato in senso antiorario. La traccia precedente è troppo piccola per stabilire con certezza a quale lettera appartenga (ricostruzioni del tutto speculative possono essere elarum – in riferimento alle figlie – oppure fut]urum). Il termine matrimonium potrebbe essere riferito al matrimonio di una o più figlie; la sua menzione in questo contesto può far ipotizzare dei beni lasciati in legato cum o quandoque nupserit (cf. D. 35.1.10 pr. = Ulp. 23 ad Sab.; D. 35.1.68 = Iavol. 2 ex Cass.; D. 36.2.30 = Labeo 3 post. a lav. epit.).

Riferimenti alle nozze delle figlie del testatore compaiono, d'altronde, in due testamenti in greco di III secolo, *P. Oxy.* VI 907 e in *P. Stras.* IV 277 (Arsinoe?, III sec.); sul primo vd. B. Strobel, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana*, Monaco 2014, pp. 197–237; cf. O. Montevecchi, «Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano: I. I testamenti», *Aegyptus* 15 (1935), pp. 67–121, qui pp. 75 con n. 2 e 100, dove non si distingue tra testamenti ellenistici e romani; L. E. Tacoma, *Fragile Hierarchies. The Urban Elites of Third-Century Roman Egypt*, Leiden – Boston 2006, pp. 69 s.

In entrambi i paralleli si menzionano beni lasciati in dote $(\pi \rho o i \xi)$ alle figlie (*P. Oxy.* VI 907, rr. [13]–14 e *P. Stras.* IV 277, r. 20); si potrebbe ipotizzare che que-

sto sia il caso, benché nel testo superstite di questi testamenti greci non compaia in questo punto la menzione esplicita delle nozze ($\gamma\acute{a}\mu os$, $\gamma a\mu \epsilon \hat{v}$).

Queste ultime, invece, risultano citate in relazione alla nomina di un $\hat{\epsilon}\pi i \tau \rho o \pi o s$: $\hat{\epsilon}\omega s$ $\hat{a}\nu$... $\hat{a}\nu \delta \rho \hat{i}$ $\gamma a \mu \eta \theta \hat{\eta}$ (P. Oxy. VI 907, rr. 19 s.); $\hat{\epsilon}\omega s$ ($\hat{a}\nu$) $\hat{a}\nu \delta \rho \hat{i}$ [$\gamma a \mu \eta \theta \hat{\omega} \sigma i \nu$ (P. Stras. IV 277, r. 14). Tuttavia, qui non resta traccia di un tutore, e una simile formulazione sembrerebbe confarsi meglio alla sezione successiva, in cui c'è la menzione di un *procurator* (col. I rr. 14 ss.; cf. in part. P. Oxy. VI 907, rr. 23–26, con il possibile riferimento al momento del matrimonio della figlia impubere del testatore).

4. *vico Car[anide]*: È possibile che l'ablativo fosse retto dalla preposizione *in* (cf. *P. Diog.* 10, rr. 7 e 13), ma l'espressione ricorre in ablativo semplice in col. II r. 3.

qua eșt: Il contesto è lacunoso, ma, data la costruzione sintattica, il relativo funge probabilmente da soggetto: in questo caso, si può supporre per ragioni sia grafiche sia fonetiche che lo scrivente abbia omesso la e finale (l. qua<e>) davanti a est. Marichal divideva così la sequenza: quae șt (cf. Mallon, Marichal & Perrat, L'écriture latine [cit. n. 2], num. 23: quae ști-, dove il prolungamento del tratto ascendente di s del rigo successivo era stato confuso con la i finale; così anche Amelotti, Il testamento romano [cit. n. 2], num. 6, pp. 259–262). La lezione qualis dell'ed. pr. non è compatibile con le tracce.

- 5.] ol. ... [: Le tracce sembrano compatibili con] olim [, con m nella variante più corsiva, oppure con] volo et [; in quest'ultimo caso si vedrebbe solo la parte destra di una o molto allungata.
- 6. si[n]e d(olo) m(alo): Delle prime due lettere si vedono le parti inferiori, della quarta la curva superiore che lega con d. Non è visibile in questo punto il tratto orizzontale sull'abbreviazione d(olo) m(alo) (cf. col. I r. 21), ma non si esclude che ciò sia dovuto alla lacuna sopra m. Prima di tale espressione sembra leggibile una n oppure una a seguita da altra lettera.
- 7–8. f[i]liabus meis quattuor d(o) l(ego) aequis parti|[bus: L'espressione aequis partibus, altrove occorrente soprattutto nella heredis institutio, compare probabilmente nella sezione dei legati in ChLA XLIV 1300 recto, r. 7; cf. e.g. D. 32.89 (= Paul. 6 ad legem Iuliam et Papiam). In P. Oxy. VI 907, rr. 8 e 11 s. $(\delta i\delta \omega \mu \iota \kappa \alpha \tau \alpha \lambda \epsilon i \pi \omega \kappa \omega \omega s \epsilon i i i contesti locali (vd. nel II sec. P. Köln II 100, rr. 11 e 23; P. Oxy. III 492, rr. 6 e 12; VII 1034 recto, r. 8; tra i testamenti romani cf., ormai nel IV sec., P. NYU II 39, r. 11).$

8–9. Cf. e.g. P. Mich. VII 439 (Oxyrhynchus, 147), rr. 1–4 = ChLA V 301 = CPL 222. All'inizio del r. 8, forse] *id eṣṭ* oppure] *ideṃ*; prima della menzione di Diodora, forse -q per -q(ue).

Nel r. 9,]*clam* o]*cum* sono possibili; è probabile che il termine perduto indicasse gioielli o ornamenti femminili.

Alla fine del r. 9, dopo la sequenza *habe*- è visibile un tratto curvo compatibile con la parte destra di una *o* alta sul rigo (*habeo*), mentre è improbabile che esso

appartenga a una *t*, la cui barra orizzontale sarebbe stata prolungata in fine di rigo (cf. col. I rr. 4, 8, 16); qualora, invece, le tracce di inchiostro non appartenessero a un'altra lettera, si potrebbe ipotizzare la forma *habel[tur*. Dopo il verbo *habere* potrebbe essere andata persa in lacuna la specificazione della tipologia di beni: cf. *P. Oxy.* XXVII 2474, rr. 2–4.

11. curam corp[o]ris m[ei: Della a di curam resta una traccia puntiforme in alto, con la *m* di *m*[*ei* è compatibile una traccia puntiforme in basso visibile prima della lacuna. A corp[o]ris si riferisce verisimilmente il quod seguente, prima del quale va forse letta una forma verbale come habe lat (anche se la fine del secondo tratto di a sarebbe inusualmente curvata verso l'alto) in dipendenza da ut (r. 10) e avente per oggetto curam. Probabilmente in lacuna era dato l'ammontare da riservare al culto del corpo. Su simili clausole vd. Amelotti, *Il testamento romano* (cit. n. 2), pp. 155-161, e L. Migliardi Zingale, «In tema di clausole funerarie: osservazioni sui testamenti romani d'Egitto», Aegyptus 85 (2005), pp. 269-278. Tra i documenti ivi considerati si segnalano P. Mich. VII 439, rr. 11 s.: corporis mei curam arbi[trio Theodorae (?) | filiae] meae committo; P. Oxy. XXII 2348 (Oxyrhynchus, 21 luglio 224), rr. 3Ι-34: τοῦ σώ]ματός μου | <math>[τη]ν φρ[ο]ντίδα ἐντέλλομαι τοῖς αὐτοῖς νἱοῖς μου κτλ.;P. Select 14 (Arsinoites, 127–148), r. 28: πρό]ς τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ σώματός μου κτλ.; cf. anche P. Oxy. XXXVIII 2857 (Oxyhrynchus, 17 maggio 134), rr. 19-21, e P. Carlsberg inv. 671 (Tebtynis, II sec.), recto, r. 8, recentemente edito da H. Hallaaho, «Two Latin papyri from the Tebtynis temple library», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 213 (2020), pp. 221–237. L'occorrenza del termine mos in ablativo, inoltre, richiama il già citato ChLA XLIV 1300 recto, r. 8. È possibile che all'inizio del rigo vada integrato [et Longinia ---], poiché le due donne figurano altrove sempre insieme.

12. iniuria: Il piccolo tratto obliquo visibile sopra r appartiene alla r di corp[o]ris al r. 11. L'occorrenza di iniuria subito dopo la menzione del corpo è verisimilmente connessa alla punizione prevista per chi possa danneggiarlo; cf. D. 47.10.1.6 (= Ulp. 56 ad ed.). Sul punto vd. in part. F. La Penna, «D. 47.10.1.6—7. "Iniuria post mortem testatoris" e intrasmissibilità dell'"actio iniuriarum"», [in:] Testimonium Amicitiae. Studi in onore di Franco Pastori, Milano 1992, pp. 197—204; M. Guerrero Lebrón, La protección jurídica del honor post mortem en derecho romano y derecho civil, Granada 2002; eadem, «La legitimación activa del heredero ante la iniuria contra el difunto», Studia iuridica 88 (2006), pp. 965—975 (non reperibile da chi scrive); più in generale cf. D. Nowicka, «Family relations in cases concerning iniuria», [in:] Z. Benincasa, J. Urbanik, P. Niczyporuk, & M. Nowak (eds.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka [= The Journal of Jurisite Papyrology 29], Varsavia 2016, pp. 619—637, in part. pp. 625 ss.

13. Vol[o et i]ubeo autem Di[odo]ram et Longiniam aneglogistas esse de rebus: L'infinitiva è retta da Vol[o et i]ubeo, non da volo del r. 12 (cf. invece Montevecchi, «AN- $EKAO\Gamma I\Sigma TO\Sigma$ » [cit. n. 8], p. 49, che si basava su CPL 220).

L'espressione volo et iubeo occorre frammentariamente anche in col. I rr. 21 e 25 ed è di particolare interesse, in quanto essa (come il suo equivalente greco, βούλομαι καὶ κελεύω) si trova generalmente usata nella documentazione tarda in cui non è più osservata una terminologia specifica per legati e fedecommessi (Nowak, Wills [cit. n. 2], pp. 167 s.; P. Petra V 55, col. II r. 16 comm.), laddove le disposizioni fedecommissarie prima dell'età bizantina si trovano in genere formulate col solo volo (gr. βούλομαι) o, più raramente, con suoi sinonimi (Amelotti, Il testamento romano [cit. n. 2], pp. 131-132 n. 4; Migliardi Zingale, I testamenti romani [cit. n. 2], p. 4). J. Urbanik sottolinea, in relazione a questa formulazione, il contenuto non patrimoniale della disposizione. Paralleli cronologicamente più vicini a ChLA X 412 sono rintracciabili in disposizioni funerarie conservate in CIL III 14493 (Sucidava Celei, II-III sec.), rr. [1] e 6: volo iubeo (contro il valore di fedecommesso vd. D. E. L. Johnston, «Trusts and tombs», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 72 [1988], pp. 81-87, in part. p. 84), e FIRA III 56bis (Roma, II sec.?), rr. 4-5: vos heredes mei rogo iubeoque | fideique vestrae committo; su quest'ultimo vd. la bibliografia raccolta da M. P. Pavese, «Codicilli C. Popilii Heraclae», [in:] G. Purpura (ed.), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi preparatori, II: Auctores - Negotia, Torino 2012, pp. 203-204.

Il termine aneglogistus (gr. ἀνεκλόγιστος) occorre in D. 26.7.5.7 = Ulp. 35 ad ed. ed è ricostruibile in un altro testamento latino su papiro (P. Mich. VII 439, r. 4: aneg[logistam), in contesto non chiaro, ma apparentemente riferito a una donna. Nei papiri greci ἀνεκλόγιστος compare (nella forma ἀνεγλόγιστος) sempre in connessione con disposizioni testamentarie: vd. la rassegna di documenti in Montevecchi, «ΑΝΕΚΛΟΓΙΣΤΟΣ» (cit. n. 8), e il comm. a P. Sijp. 44 (Karanis, ca. 130), r. 7 (p. 247). Il termine è spesso riferito a donne, in genere alla madre dei figli impuberi del testatore, nominata tutrice alla morte di quest'ultimo (incerto è l'uso in P. Mich. XVIII 785A [Arsinoe, 47–61], r. 18; vd. Montevecchi, «ΑΝΕΚΛΟΓΙΣΤΟΣ» [cit. n. 8], p. 45). Montevecchi accoglieva l'ipotesi di Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), pp. 146 con n. 5 e 147 in riferimento a D. 26.7.5.7, che riconduceva questa prassi alle consuetudini locali delle madri tutrici e amministratrici.

La studiosa, pur citando a tal proposito anche il presente papiro (p. 50), notava altrove (p. 49) che qui «la connessione con la tutela è possibile, ma non risulta da quanto è rimasto; potrebbe anche darsi che l'essere "esente da rendiconti" si riferisca all'amministrazione di beni, non necessariamente in relazione con la tutela». Nel presente documento, infatti, *aneglogistos* non è riferito alla moglie del testatore, bensì a Diodora e a Longinia. Al r. 14, inoltre, si fa menzione di un *procurator*: non è chiara la divisione di ruoli tra quest'ultimo e le due donne in relazione all'amministrazione di beni. Problematica è l'identificazione delle due donne, citate almeno quattro volte congiuntamente. Castelli, *Un testamento romano* (cit. n. 2), p. 83, pensava a figlie o liberte del testatore; a favore della prima ipo-

tesi Champlin, Final Judgments (cit. n. 9), p. 79 n. 51. Si può pensare a due figlie maggiorenni, qui citate in relazione all'amministrazione dei beni delle pupillae Herais e Tamystha, con influsso delle consuetudini locali e forse con un ruolo ausiliario rispetto al procurator (vd. comm. a col. I rr. 14-17). Le donne sono menzionate sempre senza gentilizio, almeno nella porzione di testo conservata (cf. per un possibile parallelo P. Mich. VII 439, dove, tuttavia, le figlie del testatore sono citate sempre in punti mutili). Non sappiamo se il nomen fosse stato menzionato una prima volta all'inizio del documento e poi omesso oppure se la sua mancanza sia significativa per lo status delle donne (se esse fossero nate durante il servizio militare e non fossero cittadine romane, non potrebbero essere istituite eredi né ricevere legati, a meno che il testatore non fosse un soldato piuttosto che un veterano: Amelotti, *Il testamento romano* [cit. n. 2], pp. 86–87). Sullo *status* dei figli dei soldati in servizio e dopo il congedo onorevole vd. S. E. Phang, The Marriage of Roman Soldiers (13 BC - AD 235). Law and Family in the Imperial Army, Leiden – Boston – Köln 2001, pp. 306–313. Nulla di certo si può dire rispetto a una eventuale connessione di queste donne con la tutela. Per fratelli tutori di fratelli nella prassi locale vd. Taubenschlag, The Law [cit. n. 8], p. 168 n. 59; Migliardi Zingale, *I testamenti romani* [cit. n. 2], p. 25; in part. L. Gagliardi, «La madre tutrice e la madre ἐπακολουθήτρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali», Index 40 (2012), pp. 423-446, qui pp. 442 ss.; idem, «The mother as guardian of her children in Rome and in the oriental provinces of the Empire», [in:] U. Yiftach-Firanko & M. Faraguna (eds.), Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World (Jerusalem, 3-5.11.2013), Trieste 2017, pp. 221-242, qui pp. 231-236; M. Nowak, «Will of Apollos daughter of Paesis from Oxyrhynchus», Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 138 (2021), pp. 543-554, in part. p. 552.

14–17. Procuratorem ... fil[ia]bu[s: Sul problema della nomina di procuratores nella prassi testamentaria (su cui ha sollevato la mia attenzione J.-L. Alonso, che ringrazio) vd. Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), pp. 39 con n. 1 e 149–152. In base al confronto col testamento di Antonius Silvanus (FIRA III 47, riv. da L. Migliardi Zingale in Purpura (ed.), Revisione e integrazione dei FIRA II [cit. comm. col. I r. 13], pp. 147–151) si può ipotizzare in lacuna una clausola del tipo procuratorem [bonorum meorum ... aliquem facio]. In FIRA III 47, rr. 18–26, la discussa nomina del procurator ha luogo affinché questi raccolga e consegni i bona castrensia del testatore alla madre dell'erede, la quale deve conservarli fino a che il figlio diventi suae tutelae; alla madre dell'erede, dunque, viene assegnato il compito di amministrare l'eredità fino al raggiungimento della pubertà da parte di lui, caratteristica ricondotta dagli studiosi all'influsso del diritto locale (vd. Amelotti, Il testamento romano [cit. n. 2], pp. 38–39 e 147–148). Anche nel presente documento occorre l'espressione suae tutelae esse (col. I r. 17), probabilmente riferita alle pupillae (r. 15; vd. infra); amministratrici sono stavolta due donne, Diodora e Longinia.

Se esse fossero le figlie maggiori del testatore, si potrebbe pensare a fillialbuls (r. 15) come un dativo, occorrente in un contesto simile rispetto a matri in FIRA III 47, r. 22: si propone (in via speculativa, data la lacunosità del contesto e la difficile decifrazione delle prime tracce) la ricostruzione Diodorae et Longilniae fillialbuls meis. Quanto al r. 17, le espressioni suae tutelae esse o in suam tutelam (per)venire occorrono frequentemente nelle fonti giuridiche in merito ai pupilli che diventano puberi, nonché nel sopraccitato testamento di Antonius Silvanus (FIRA III 47, rr. 24–26: ut et ipsa servet donec | filius meus et heres suae tutellillae fuerit et tunc ab ea recipiat), parallelo particolarmente significativo per la somiglianza del contesto. Nel presente papiro suae tutelae esse, con ogni probabilità riferito a delle donne (le pupillae del r. 15), indica il raggiungimento dell'età da marito: vd. D. 32.51 = Paul. 4 ad Sab:: Si filiae familias ita legatum sit 'cum in tutelam suam pervenerit', tunc debebitur, cum viripotens facta fuerit; cf. D. 42.4.5.2 = Ulp. 59 ad ed. e, tra i testamenti superstiti dall'Egitto, CPR VI 76 B, rr. 22–33 (provenienza ignota, III sec.); P. Lips. I 29, r. 6; P. Oxy. VI 907, rr. 18–19.

Per la nomina di un *procurator* in documenti testamentari vd. anche i codicilli acclusi al testamento di C. Longinius Castor (BGU I 326, col. II rr. 16–17 = M. Chr. 316 = FIRA III 50, riv. da L. Migliardi Zingale in Purpura (ed.), Revisione e integrazione dei FIRA II [cit. comm. col. I r. 13], pp. 171–176) con l'interpretazione di Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), p. 50 n. 1; per altre interpretazioni vd. J. G. Keenan, «Roman law in Egyptian documents», [in:] J. G. Keenan, J. G. Manning & U. Yiftach-Firanko (eds.), Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary, Cambridge 2014, pp. 118–144, in part. p. 126 n. 126.

14. *mei. Procuratorem*: L'ampio spazio intercorrente tra *mei* e *procuratorem* lascia ipotizzare che qui iniziasse una nuova clausola, segnalata da un *vacat*, come nel caso, meno evidente, del r. 23.

15. fi[ia]bu[s la traccia puntiforme visibile sopra l'asta sinistra di u appartiene probabilmente a una r del rigo precedente.

] pupillarum Heraidos et [T]hamystas: Della quartultima lettera di pupillarum resta solo una traccia, che però sembra più compatibile con a che con o, poiché un po' troppo in alto; il fatto che la parola sia seguita da nomi propri femminili in genitivo e il confronto con pupillae (col. I r. 20) rendono comunque questa lettura, già ipotizzata in commento da de Ricci, preferibile rispetto a pupillo]rum di Amelotti e Marichal. In [T]hamystas, metatesi per il genitivo Tamysthas, t ed a sono addossate, probabilmente frutto di una correzione in scribendo dovuta all'iniziale dimenticanza della prima lettera. Il nome Tamyst(h)a (TM_Nam 6050) è ben attestato nell'Arsinoite: si pensi in particolare a Octavia Tamystha, concubina di M. Lucretius Clemens, che qui ha il ruolo di familiae emptor (vd. P. Diog., pp. 7–9); un'identificazione tra le due donne sembra da escludere. Tale nome occorre anche nel già menzionato P. Sijp. 44, r. 7, una donatio mortis causa quasi coeva al pre-

sente documento e proveniente a sua volta da Karanis (vd. supra comm. a col. I r. 13), in cui è citata anche una Herais e occorre l'aggettivo $dve\gamma\lambda\delta\gamma\iota\sigma\tau\sigma_S$, ma in riferimento a Euhemeros, uno dei figli maschi del testatore, nominato $e^{i\pi}(\tau\rho\sigma\pi\sigma_S)$ di suo fratello Castor. Che si tratti della stessa donna sembra potersi escludere anche in questo caso, poiché in P.Sijp. 44 Tamystha è figlia di Herakleides nonché moglie del testatore, mentre Herais è sua figlia.

16. sibi auferat: I precedenti editori leggevano auferas, probabilmente anche per influenza della sequenza tuos (tuas per Amelotti e Marichal) nello stesso rigo, interpretata come un possessivo. La lettura auferat appare preferibile sia dal punto di vista paleografico, poiché l'obliqua di s avrebbe avuto un andamento ascendente molto più deciso (per t in fine di rigo cf. invece col. I rr. 4 e 8), sia da quello linguistico, poiché meglio si accorda col precedente sibi (la seconda persona singolare, inoltre, mal si sarebbe adattata alla tipologia di documento).

17.] *quas*: Il tratto obliquo discendente visibile sopra *u* appartiene verisimilmente a una / la cui asta doveva trovarsi nella lacuna sulla sinistra.

tu si: Le tracce dell'ultima lettera visibile sono compatibili con n o con a. La restituzione di Marichal tu[t]i sin[t] non è convincente dal punto di vista paleografico. L'attacco curvo da sinistra con cui scende il tratto verticale, interpretato dallo studioso come la i di tu[t]i, lascia pensare piuttosto all'ultima gamba di m (come proponeva de Ricci), talvolta realizzata un po' più in alto sul rigo (vd. e.g. vestem, r. 9): ciò farebbe propendere per la lettura tum di de Ricci e Castelli piuttosto che per quella di Marichal (cf. tuis in di Mallon, Marichal e Perrat, accolta da Amelotti). Quanto alla seconda parola, ipotizzando una lettera in lacuna si potrebbe pensare a sin[t] o sin[e], ma in tal caso stranamente di t o e non resterebbe neppure l'orizzontale, solitamente prolungata in fine di rigo: si dovrebbe supporre che la lettera fosse scritta in alto sul rigo e che sia andata perduta nella lacuna interlineare tra i rr. 17-18. Dal punto di vista paleografico appare preferibile una sequenza come tum si al[---] (ma sarebbe l'unico caso di parola spezzata alla fine del rigo) oppure tum sin, meno verisimile da un punto di vista testuale; per tum si cf. D. 9.2.52.3 = Alf. 2 dig.; D. 36.1.28.2 = Iul. 40 dig.; Gai. 4.34 e 4.36; C.Th. 16.2.45 (421 Iul. 14)

18.] *tione sublata*: Si può forse integrare [a]ctione (già de Ricci in commento proponeva [aestima]tione vel [ac]tione), eventualmente da mettere in relazione con sibi auferat (r. 16); per l'occorrenza congiunta di actio e sublata vd. D. 2.14.27.2 = Paul. 3 ad ed.; D. 46.3.62 = Paul. 8 ad Plaut.; I. 4.6.29; C. 3.1.2; C. 5.13.1.1.

21. volo et iu[beo fi]lias meas d(olo) $\overline{m}(alo)$ non inter se litigare: Le tracce dopo e non sono facilmente identificabili, ma a favore di questa integrazione va il confronto con col. I rr. 13 e 25. Un'alternativa potrebbe essere volo en[i]m [et iubeo fi]lias etc., ma essa appare troppo lunga rispetto all'estensione della lacuna, nonostante la presenza di lettere strette o di modulo piccolo come i ed o; di b resta solo una traccia puntiforme. Rispetto alla lettura meis proposta dai precedenti editori, una

volta che il testo del rigo è stato restituito quasi nella sua interezza, meas appare preferibile sia su base paleografica sia su base linguistica, intendendo fi]lias meas come soggetto di un'infinitiva retta da volo et in [beo. Ciò sembrerebbe confermare che il testatore avesse solo figlie femmine (cf. introd.). La sequenza non inter se litigare è di nuova lettura (non interrelia de Ricci; non in terra [v]el in meis Mallon, Marichal e Perrat, Amelotti; non in terra [v]el in mare Marichal).

22-23. Per l'espressione aliquid contra testamentum facere vd. D. 50.16.202 (= Alf. 2 dig.). La clausola trova il suo parallelo più perspicuo nel testamento di Aur. Chairemon, P. Oxy. XXII 2348, rr. 38-40, dove la multa testamentaria ammonta a 3000 dracme: εἰ δέ τις ὑπενάντιος τῆς βουλήσεως τῆς | διαθήκης μου πράξη τῶν κληρονόμων μου κτλ.; vd. Anche P. Oxy. LIV 3758, rr. 62-65 (verbale di udienza al cospetto del logistes, Oxyrhynchus, post 18 marzo 325) e, tra i testamenti più tardi, P. Oxy. XVI 1901, rr. 53-54 (VI sec.) e ChLA XIV 592, r. 87 (V-VII sec.); si segnala l'espressione et si quis adversus testamentum meum fecerit nell'inedito testamento di Iulius Dontiguus (9 aprile 281), rr. 8-10, che verrà pubblicato da P. Rothenhöfer nella serie Münchner Beiträge zur Antiken Rechtsgeschichte und Papyruskunde in un contributo dal titolo provvisorio «Dokumentarische Texte des 2. bis 4. Jahrhunderts aus einem römischen Archiv in der Africa Proconsularis/Byzacena» (ringrazio P. Rothenhöfer per le informazioni). Come osservato da Amelotti, *Il testamen*to romano (cit. n. 2), pp. 35 e 155 s. (vd. anche Strobel, Römische Testamentsurkunden [cit. comm. col. I r. 3], p. 165 n. 569), la somiglianza delle multe dei testamenti di Sempronius Priscus e di Aur. Chairemon lascia ipotizzare che anche la prima, come la seconda, fosse di tipo romano piuttosto che greco-egizio, ossia fosse diretta contro gli eredi che non rispettassero le disposizioni testamentarie piuttosto che contro terzi in favore degli eredi stessi; cf. invece Castelli, Un testamento romano (cit. n. 2), p. 85, che si basava su una ricostruzione arbitraria dei rr. 22-23.

L'espressione *quod si quis* (r. 22) nella letteratura giurisprudenziale dà frequentemente avvio a una nuova frase, spesso esplicativa, e per tale ragione è preferibile intenderla preceduta dai due punti o dal punto fermo.

Alla fine dello stesso rigo, la parola *Thaisan* sembra preceduta da un piccolo *vacat*, atto a segnalare l'inizio di una nuova clausola (cf. r. 14). Il nome della donna è stato in genere reso al nominativo come *Thais*, ma l'accusativo in -an appare riconducibile alla forma $\Theta a \iota \sigma \hat{a} s$, $-\hat{a} \tau o s$ (TM_Nam 5390) piuttosto che a $\Theta a \iota s$, $-\hat{a} \delta o s$ (TM_Nam 5393). La forma mostra un'interferenza del greco, frequente nei nomi propri e qui attestata anche per Herais e di Tamystha in col. I r. 15 (cf. e.g. *P. Mich.* VIII 467, r. 33: *Isitychen*, e 468, r. 49: *Isituchen*: Alessia Pezzella *per verba*).

25. vo]/[o] et iubeo: Cf. col. I rr. 13 (con comm.) e 21. La congiunzione potrebbe essere anche ac, data la somiglianza della parte destra di t con c in questa scrittura (cf. actio, col. I r. 27); della prima lettera restano due tracce puntiformi.

26. Cf. P. Lips. I 29, rr. 12–13. Nella sequenza cum filias, cum potrebbe avere valore di congiunzione e reggere un verbo caduto in lacuna al rigo seguente. Tut-

tavia la sequenza precedente, *neque habere nullum negotium*, lascia piuttosto ipotizzare che *cum filias* stia per *cum filiabus*, anche se l'uso dell'accusativo con preposizioni che richiederebbero l'ablativo nel latino classico non è attestato altrove in questo papiro (sul fenomeno vd. T. V. Evans, «Latin in Egypt», [in:] Chr. Riggs (ed.), *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, Oxford 2012, pp. 516–525; Dickey, «The Greek and Latin languages» [cit. n. 15]).

28.]equam sua[e tu]țelae fuerit: All'inizio del rigo si può ipotizzare ant]equam, forse preceduto da et, in correlazione con il r. 27. Per l'espressione suae tutelae esse vd. col. I r. 17, con comm., e D. 32.50.1 (= Ulp. 23 ad Sab.); cf. D. 26.7.9.1 (= Ulp. 36 ad ed.).

Col. II

1. *M. Lucretius* | *Clemens*: È possibile che nel rigo precedente l'interpunzione dopo *M(arcus)* sia andata perduta in lacuna. Il *familiae emptor* è probabilmente da identificare con il veterano capostipite della famiglia di M. Lucretius Diogenes a Philadelphia, per il cui archivio (TM_Arch 137) si rimanda a *P. Diog.* e a P. Schubert, *Philadelphie. Un village égyptien en mutation entre le 11^e et le 111^e siècle ap. J.-C.*, Basel 2007, pp. 55–69: vd. *P. Diog.*, p. 7, e L. Migliardi Zingale, «Il testamento romano attraverso la prassi documentale di Mario Amelotti: a cinquant'anni dalla pubblicazione di un libro esemplare», *Minima epigraphica et papyrologica* XXIII 25 (2020), pp. 297–332, in part. p. 317 n. 66. Il fatto che la famiglia di M. Lucretius Clemens sia stabilita a Philadelphia è un'ulteriore conferma dei rapporti esistenti tra i veterani di Karanis e di Philadelphia: vd. R. Alston, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London – New York 1995, pp. 123–142, in part. p. 128 su *BGU* I 326 e p. 137. Si noti, inoltre, che i discendenti di M. Lucretius Clemens sono cittadini di Antinoe.

lib(ripende) · *M.* · *Longino Longo*: Ci si può chiedere se il *libripens* abbia dei legami con l'omonimo attestato in *CPR* I 188 (Arsinoites, 106–107).

2. [] . · ante[s]t(atus) · C. · Longinum Priscum: La prima lettera del rigo è caduta in lacuna a causa della perdita di un fascio di fibre; seguono, in alto sul rigo, tracce di un tratto ascendente verso destra e di un tratto orizzontale. Si potrebbe pensare a [e]st · ante[s]t(atus), ma l'espressione altrove è sempre attestata nell'ordine inverso. In alternativa, forse meglio, si può pensare con Amelotti che all'inizio del rigo fosse indicato in forma abbreviata il titolo del libripens – [v]et(erano)?, benché una simile qualifica manchi per il familiae emptor e per il cosiddetto antestatus, oppure che fosse indicata la presenza del libripens alla cerimonia di apertura (cf. èπέγνοι in BGU I 326, col. II rr. 5–6). È probabile che il presente C. Longinus Priscus sia da identificare con l'omonimo veterano attestato due anni più tardi a Karanis in BGU II 581 (vd. la lista «Military personnel in Karanis» in

Alston, *Soldier and Society* [cit. comm. col. II r. 1], p. 124); un omonimo appare come veterano in *BGU* I 179 (con *BL* XIII 17), del regno di Antonino Pio: cf. Alston, *Soldier and Society*, p. 218 n. 33. Nel II secolo un Longinus Priscus sembra il destinatario di una lettera privata trovata a Philadelphia nel 1908/9 e ora perduta (*BGU* VII 1672, r. 1). Sulla provenienza da Karanis di molti Longinii vd. Alston, *Soldier and Society*, p. 230 n. 40.

- 3. [Te]st(amentum) factum: Già Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), p. 262 ipotizzava che in lacuna vi fosse l'abbreviazione t(estamentum). In effetti, prima di f(actum) sono riconoscibili l'asta e parte dell'orizzontale di una t (cf. ante[s]t(atus) al r. 2), distante di tre lettere dall'inizio del rigo; la traccia puntiforme che precede t appartiene verisimilmente a s. Per l'espressione testamentum factum cf. P. Mich. VII 446 (provenienza ignota, II sec. ex.), r. 10 = CPL 226 e ChLA IX 399 (provenienza ignota, 91), r. 11, dove factum è integrato, ma testamentum è conservato.
- 7. mense Ellenio Phamenot: Per la i di Ellenio, incurvata in alto e in basso verso destra, cf. nello stesso rigo die e in col. I r. 24 mihi. La forma Ellenio sta per Hellenio ($E\lambda\lambda\dot{\eta}\nu\iotaos$; cf. introd.). Essa indica naturalmente il mese egizio, percepito come greco in quanto riferito al calendario locale, ma è particolarmente interessante da un punto di vista linguistico: non è usata, infatti, per rendere un termine assente in latino, ma viene preferita al comune aggettivo Graecus.

10-11. *l.* πρό|κειται.

11. Apert(um) et recitat(um): Le parole, che segnano l'inizio del protocollo di apertura, sono abbreviate in maniera diversa: la prima senza segnalare l'abbreviazione, la seconda con un tratto obliquo: recitat(um)/. Marichal stampava recitat(um) ./., ma la prima traccia puntiforme vista dall'ed. appartiene in realtà al segno di abbreviazione, mentre la seconda, troppo bassa per essere un punto medio, è probabilmente una macchia, come ce ne sono molte sul papiro. Il segno di abbreviazione, frequente nei documenti greci ma non in quelli latini coevi, potrebbe risentire dell'influsso della precedente sottoscrizione in greco.

Caesario dei precedenti editori, la penultima lettera sembrerebbe e piuttosto che i, in considerazione del piccolo tratto orizzontale che incontra la o finale, che sembra appartenere al tratto mediano di e; per la particolare inclinazione di e cf. aneglogistas, col. I r. 13.

 rologie und Epigraphik 106 [1995], pp. 189-194, in part. p. 189), dove sono citati degli antinoiti. Proprio la significativa altezza cronologica, insieme all'oscurità del contesto, inducono alla cautela in merito all'identificazione del toponimo cancellato con la città di Antinoe, benché essa appaia plausibile dal punto di vista paleografico. Si segnala, però, che legami con Antinoe sono possibili o certi per diversi testimoni (vd. comm. ad loc. e M. Malouta, «Antinoite citizenship under Hadrian and Antoninus Pius: A prosopographical study of the first thirty years of Antinoopolis», Bulletin of the American Society of Papyrologists 46 [2009], pp. 81–96): è possibile che anche il testatore avesse legami con Antinoe e che lo scrivente sia stato indotto in errore da questo (cf. nel secolo successivo P. Diog. 10, aperto ad Arsinoe, il cui testatore è un cittadino di Antinoe residente a Philadelphia). D'altronde, sarebbe strano pensare che fosse stato cancellato il nome di Arsinoe, giacché è proprio nel suo $Ka\iota\sigma\acute{a}\rho\epsilon\iota\omicron\nu$ (r. 11) che ci si aspetta che fosse stato aperto il testamento (vd. Amelotti, *Il testamento romano* [cit. n. 2], p. 36 n. 1 e pp. 171–173). È possibile, invece, che la metropoli sia menzionata proprio nella correzione interlineare: se la prima traccia visibile nell'interlinea appartenesse al rigo precedente, si potrebbe proporre la lettura in Ars(inoitum) civi[tate (o civ(itate)/, se l'ultimo tratto obliquo è un segno di abbreviazione analogo a quello che segue recitat(um) al r. 11). Improbabile è il riferimento al Καισάρειον di un villaggio come Philadelphia, per il quale vd. BGU VII 1655, rr. 60-61, con S. Strassi, «Οί ἐκ τοῦ Καισαρείου. Diffusione e valore simbolico dei Kaisareia nell'Egitto romano», Archiv für Papyrusforschung 52/2 (2006), pp. 218–243, in part. pp. 229 e 238, Nowak, Wills (cit. n. 2), pp. 76-79, ed eadem, «Village or town? Did it matter for making wills in Roman Egypt?», in M. Langellotti & D. W. Rathbone (eds.), Village Institutions in Egypt in the Roman to Early Arab Periods, Oxford 2020, pp. 109-121, in part. pp. 113-116. È degno di nota, infine, che nella data di tipo romano manchi l'indicazione del giorno del mese (VII Kalendas Ianuarias), che ci si aspetterebbe proprio a questo punto (cf. e.g. BGU XII 2244, r. 13).

14. *Choeac*: A Marichal va il merito di aver letto il nome del mese, ma nella forma *C[b]oiac*, mentre la *e* è certa. Per la forma *Choeac*, con la corretta resa del dittongo greco oi attraverso il latino oe, vd. *BGU* VII 1690, rr. 9 *int.*, 8 *ext.*

15–16. [pa] pr'aelṣen(tibus) · sig(natoribus): Già Amelotti, Il testamento romano (cit. n. 2), p. 262 aveva ipotizzato che al r. 16 vi fosse un'abbreviazione stante per signaverunt oppure per reliqui signatores. La lettura del r. 15 è piuttosto incerta, ma è suggerita da ṣen· al r. 16 (dove le prime due lettere, benché parzialmente conservate, sembrano sicure) e dal seguente sig(natoribus). Della presenza dei testimoni all'apertura (su cui vd. per una sintesi Nowak, Wills [cit. n. 2], pp. 88–94) si dà atto con formulazioni simili in BGUVII 1655, rr. 61–62, P. Hamb. I 73 (Philadelphia?, II sec.), rr. 20–21, PSI XII 1325, r. 25; tra i paralleli più tardi vd. P. Ital. I 4+5, col. II r. 5.

16. [...] *Iulius Sațurneinus adg(novi*): La precedente lettura *Saț...... vet(eranus)* di Meyer e Marichal era stata influenzata verisimilmente dai rr. 17–19, ma la curva

interpretata dagli studiosi come u/v (vet-) è in realtà l'unione del secondo e del terzo tratto di n, di cui si vede anche la parte inferiore dell'asta sinistra. La lettera è seguita da un tratto curvo che tende a chiudersi alla sommità; esso, pur interessato a destra da una piccola lacuna, è certamente compatibile con u piuttosto che con e. Si può ricostruire, così, il nome Saturninus, qui nella forma Saturneinus, che fa pensare a una familiarità col greco di chi ha firmato o di chi ne ha copiato la firma (cf. F. Th. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, I: Phonology [= Testi e documenti per lo studio dell'antichità 55/1], Milano 1976, pp. 189-190). Nella lacuna di una lettera prima di *Iulius* deve essere caduta l'iniziale del prenome, verisimilmente seguita da un punto medio, come nei rr. 17-19. Si noti che un C. Iulius Saturninus è citato tra i signatores al r. 18: poiché quest'ultimo è un veterano, si può ipotizzare che il Iulius Saturninus citato al r. 16 appartenesse alla stessa famiglia (vd. e.g. B. Salway, «What's in a name? A survey of Roman onomastic practice from c. 700 B.C. to A.D. 700», Journal of Roman Studies 84 (1994), pp. 124-145; Chr. Bruun, «Roman onomastics», [in:] Chr. Bruun & J. Edmondson (eds.), The Oxford Handboook of Roman Epigraphy, Oxford 2015, pp. 799-805).

Un cavaliere di nome C. Iulius Saturninus è attestato nel 125/6 in un documento di provenienza arsinoitica, *P. Hamb.* I 63, il cui editore lo aveva ritenuto identico a quello menzionato nel presente papiro col. II r. 16 sulla base della lettura di Meyer, *Saturni(nus) vet(eranus) rog(atus)*, nonché all'omonimo veterano citato in *BGU* I 300 (Arsinoites, 3 gennaio 148), rr. 13 s. L'editore ipotizzava anche che figlio di quest'ultimo fosse il C. Iulius Saturninus menzionato in *P. Kar. Goodsp.* 11 (158/9) e in *BGU* I 18, r. 25 (10 agosto 169). In base alle letture proposte in questo contributo, si può ipotizzare di identificare il veterano citato in col. II r. 18 con l'individuo menzionato in *P. Hamb.* I 63 e in *BGU* I 300, ed eventualmente il C. Iulius Saturninus di col. II r. 16 con l'omonimo di *P. Kar. Goodsp.* 11 e in *BGU* I 18.

Si noti che altri omonimi occorrono nei seguenti documenti dall'Arsinoite di II secolo: C. Iulius Saturninus in *P. Mich.* III 169 (Karanis, 145), *int.* pag. II r. 1, e in *SB* VI 9427 (Karanis, 29 luglio 162), rr. 4–5; Iulius Saturninus in *P. Lond.* III 1170 (Arsinoites, ca. 144), *recto*, r. 489. Tra i documenti di provenienza ignota, si vedano, infine,] *us Saturni[nus* in un documento militare, *ChLA* XI 502, r. 7, e in *O. Leid.* 397, r. 2. Sui problemi di identificazione posti dai vari Iulius Saturninus, probabilmente legati tra loro, vd. Alston, *Soldier and Society* (cit. comm. col. II r. 1), pp. 126–128.

17. C. · Valeriu[s] Pudens: Benché quasi tutte le lettere del cognomen siano solo parzialmente conservate, esse sono piuttosto ben riconoscibili (in particolare l'occhiello di p e il gruppo -ns). Il cognomen Pudens è attestato a Karanis tra il 172 e il 175: P. Mich. IV.1 224, r. 1656; 225, r. 1833; SB XIV 11710, r. 1622. Si segnala, inoltre, un C. Valerius P(r)udens (?), antinoita, menzionato in P. Louvre II 114 (Karanis, ca. 150–175), r. 17 (vd. S. Vanbeselaere, «The Gaii Valerii. Gaius Valerius Lon-

gus' alleged archive and his relatives», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 [2013], pp. 239–254, in part. p. 252). Sui Gaii Valerii in Egitto e sulla loro concentrazione nell'Arsinoite tra il II e l'inizio del III secolo vd. Schubert, Philadelphie (cit. comm. col. II r. 1), pp. 97–118, in part. p. 117; sulla popolarità del gentilizio Valerius vd. e.g. D. W. Rathbone, Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt. The Heroninos Archive and the Appianus Estate, Cambridge 1991, p. 56.


18. Vd. comm. al r. 16.

19. *C. · Domitius Clemens*: Un omonimo antinoita figura da garante nella dichiarazione di nascita di C. Iulius Longinus, figlio del veterano C. Iulius Niger, a sua volta antinoita (*SB* XII 11103 [Karanis, 4 giugno 155], r. 4, *BL* VII 225: vd. Alston, *Soldier and Society* [cit. comm. col. II r. 1], p. 231 n. 48), nonché nel rotolo fiscale da Karanis *P. Mich.* IV.1 224, r. 5543.

Lucia C. Colella

Università degli Studi di Napoli «Federico II» Dipartimento di Studi Umanistici Via Porta di Massa 1, Studio 5 80133 Napoli Italia

e-mail: luciaconsuelo.colella@unina.it





UNIVERSITY OF WARSAW
FACULTY OF ARCHAEOLOGY
CHAIR OF EPIGRAPHY AND PAPYROLOGY



UNIVERSITY OF WARSAW
FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION
CHAIR OF ROMAN LAW AND THE LAW OF ANTIQUITY



THE RAPHAEL TAUBENSCHLAG

FOUNDATION

THE JOURNAL OF JURISTIC PAPYROLOGY

FOUNDED BY
RAPHAEL TAUBENSCHLAG

EDITED BY
TOMASZ DERDA
ADAM ŁAJTAR
JAKUB URBANIK

ASSISTANT TO THE EDITORS GRZEGORZ OCHAŁA

VOL. LI (2021)

SCIENTIFIC BOARD

José Luis Alonso (Universität Zürich), Roger S. Bagnall (New York University), Benedetto Bravo (Uniwersytet Warszawski), Willy Clarysse (Katholieke Universiteit Leuven), Bernard H. Stolte (Rijksuniversiteit Groningen), Dorothy Thompson (Girton College, Cambridge University), Jacques van der Vliet (Universiteit Leiden/Radboud Universiteit Nijmegen), Ewa Wipszycka (Uniwersytet Warszawski)

LANGUAGE CONSULTANTS

English: Giovanni R. Ruffini (Fairfield University), French: Chris Rodriguez (Université Paris I), German: Martin Lemke (Uniwersytet Warszawski), Italian: Fabiana Tuccillo (Università degli studi di Napoli «Federico II»)

- © For the book by Fundacja im. Rafała Taubenschlaga
- © For the constituting papers by the authors

Computer design and DTP by
Piotr Berezowski, Tomasz Derda, Grzegorz Ochała, and Jakub Urbanik

Cover design by Maryna Wiśniewska

Warszawa 2021

ISSN 0075-4277

This publication has been published with financial support from the Faculty of Archaeology and Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Wydanie I (wersja pierwotna) Nakład: 200 egz. Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

The Journal of Juristic Papyrology vol. LI (2021)

CONTENTS

Joshua Allbright

The rhetoric of aikia in petitions from Roman Egypt	1
Abstract: This article discusses the rhetorical usage of the verb $a l \kappa l \zeta \epsilon \sigma \theta a l$ ('abuse', 'thrash', 'brutalize') and its derivatives in petitions from Roman Egypt. Curiously, this description of violence only appears in petitions from the Roman period. Using theories of conflict resolution and social control, it is argued that the writers of these petitions, the majority of whom lived in villages in the Arsinoite nome, used the concept of <i>aikia</i> in an attempt to overcome the inefficiency of the Roman Egyptian legal system by augmenting the severity of the crimes they suffered. The usage of the verb $a l \kappa l \zeta \epsilon \sigma \theta a l$ (often paired with the noun $\pi \lambda \eta \gamma a l s$) emphasized the brutality and socially transgressive nature of the attack and presented it as something that needed to be addressed by the authorities immediately, as it affected the entire social order. Over time the phrase $\pi \lambda \eta \gamma a l s s s s s s s s s s s s s s s s s s$	
Grażyna Bąkowska & Adam Łajtar ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΠΙΣ: An inscribed bronze ring from Marina el-Alamein	27
0.70	,

Abstract: The article offers the publication of a bronze ring discovered during the archaeological work on the site of Marina el-Alamein, located on the

VI CONTENTS

shore of the Mediterranean Sea, c. 100 kilometres west of Alexandria. The ring, dated to the second century CE on contextual and formal grounds, carries the acclamation 'Great is the name of Sarapis' in Greek inscribed on its bezel. The acclamation stems from the religious atmosphere of the times, which, in the quest for the divine, ascribed a sort of superiority to some gods of the polytheistic system. The ring contributes to the picture of religious beliefs and practices of the ancient inhabitants of an anonymous settlement hidden under the site of Marina el-Alamein.

Keywords: Marina el-Alamein, Roman jewelry, Sarapis, religious acclamations, 'megatheism', Greek inscriptions.

Abstract: This paper proposes a re-edition of the opening protocol of M. Sempronius Priscus' will from AD 131 (P. Berol. inv. 7124 = ChLA X 412 = CPL 220). The testament is written in Latin, with the testator's signature in Greek, but in the Latin text itself some interference phenomena from Greek are noteworthy. New readings shed light on the objects of legacies, in particular concerning the bequeathing of land parcels. In the fideicommissary section the phrase volo et iubeo, rare in this period, is to be noted, together with a disposition concerning the pupillae Herais and Tamystha and another one ordering the testators' daughters not to litigate in court against each other. The place in which the will was opened was most probably Arsinoe, since this toponym seems not to have been crossed out, as was previously believed. All the names of the witnesses are now known.

Keywords: Roman will, M. Sempronius Priscus, P. Berol. inv. 7124, *ChLA* X 412, *CPL* 220.

Abstract: The biographical work on Philonides of Laodikeia on the Sea in Syria (*P. Herc.* 1044+1715+1746) is not merely a source of information about the life of the philosopher, it also bears witness to both well-known and lesser-known aspects of Hellenistic history and civilization, not to mention the fact that it is an extremely rare and precious example of Hellenistic biography. This paper presents a new edition of a passage of the text in which references to vocabulary and procedures of Greek manumission can be detected, which suggest a parallel with papyrological and epigraphic documentary sources. This

CONTENTS VII

parallelism allows, in turn, to understand better the text of the papyrus and to supplement a technical term referring to relatives' consent to the manumission of slaves. **Keywords:** Philonides of Laodikeia on the Sea, Herculaneum papyri, Greek manumission, $\mathring{a}\pi\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\delta\omega$, $\epsilon\mathring{\upsilon}\delta\circ\kappa\epsilon\mathring{\upsilon}\upsilon$.

Joanna Wegner

Monks and monasteries in Egypt between household and estate.	
A case study from Bawit	83

Abstract: The article attempts to explore the applicability of the household model to the monastery of Bawit in Middle Egypt as seen through the papyrological documentation. By focusing on features and functions of household underscored in definitions used by sociology and economy, it defines the monastery as a unit where material and symbolic value was produced and transmitted, and brings to light connections between people, materialities, and labour.

Keywords: Bawit, Egyptian monasticism, monastic economy, household.

Fwa Wipszycka

Lwa wirszicka	
What can the lives of saints tell us about history?	
The case of the Coptic Life of Aaron	105

Abstract: The excellent work done by Jitse Dijkstra and Jacques van der Vliet, who edited an important hagiographic text with a huge introduction and a huge commentary, prompted the author of the present paper to walk in their footsteps and to propose some corrections or supplements concerning the date of the composition of the text, the procedure of the election and ordination of bishops, the beginnings of monasticism in the region of the First Cataract. The *Life of Aaron* is a reliable source for the history of the Church of the sixth century (or rather the last part of it), not of the fourth century, as the anonymous author would suggest. On the other hand, its picture of monasticism is made up of stereotypes derived from literary works concerning monks. From it we cannot learn anything about monks living near Syene.

Keywords: Athanasius, bishops of Philae, ceremonies of episcopal ordinations, end of paganism, Nubians.

Marzena Wojtczak

Abstract: The literary portrayal of the charismatic founders of monastic communities, and of their successors, abounds in descriptions of ascetic

VIII CONTENTS

practices and devotion. However, the *begoumenoi* also needed to be individuals of the right standing and competence, as it was only such people who could properly represent the communities in relations with both lay and ecclesiastical authorities, secure the obedience of all the brethren, as well as efficiently manage the community and its assets. The nature and the exact procedure of superior's appointment became increasingly relevant and began to interest both the church and the secular authorities once the monastic movement reached such a magnitude that it could no longer be left without proper institutional surveillance. In parallel, there was a growing awareness among monks themselves of the need to standardise the existing practices and experience.

In this article I focus on the legal conditions delimiting the transfer of headship over monastic communities and their reflection in mundane reality. My aim is to see how documents of legal practice relate to the imperial legislation dealing with the appointment of the people in charge of the monasteries. The analysis of the superior selection process will allow for commenting on both the legal framework within which the monastic communities functioned, and the much broader issue of imperial policy towards the emerging holy houses. It should also enable some conclusions on the legal status of monastic communities and how it may have influenced the realities of appointing their administrative and spiritual heads.

Keywords: monks, monasteries, Late Antiquity, papyri, legal practice, *proestos*, abbot, *hegoumenos*, monastic legal capacity, Justinian, imperial legislation.

Abstract: According to the classical dogma, the act of *stipulatio* was performed through the exchange of *sollemnia verba*, which were, according to my working hypothesis, verbs introducing the duty to perform a future act, a concept lucidly displayed by Pomponian (Dig. 45.1.5.1), hence the 'Pomponian tenet'. Documents preserved on papyrus, composed by 'new-Romans' after the *Constitutio Antoniniana*, exhibit a completely different concept: a stipulation-clause confirming a past, contractually significant activity. It is asked (but not conclusively answered) to what extend this alternative formulation has paved the way to the abandonment of the 'Pomponian tenet' by the emperor Leo in 472 CE (Cf. 8.37.10). As we draw from Justinian's interpretation of Cf. 8.37.10 in *Inst.* 3.15.1, the *sollemnia verba*, the use of which became outdated after Leo, was not the language of the stipulation-clause as incorporated in the written documentation of the contract, but that of the act of *stipulatio*, which, as before, was meant in the keep verbal.

Keywords: Greco-Roman Egypt, homologia, Justinian, Leo, stipulation.